



CITTÀ DI MESSINA

ORDINANZA SINDACALE n° 171 del 28/12/2022

DIREZIONE GENERALE

Oggetto: DIVIETO DI VENDITA E/O SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE ALCOLICHE SUPERIORI AL 5% E DI VENDITA E/O UTILIZZO E/O SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE O DI QUALSIASI ALTRO PRODOTTO IN LATTINE E/O CONTENITORE DI VETRO O CONTENUTI IN RECIPIENTI DI PLASTICA COL TAPPO - DI CUI VIENE COMUNQUE VIETATO L'UTILIZZO ANCHE SE DI PROVENIENZA PERSONALE – NONCHÉ L'USO DI SPRAY AL PEPPERONCINO E DISCIPLINA DELLE NORME DI SICUREZZA DA RISPETTARE PER L'EVENTUALE UTILIZZO DI IMPIANTI A GAS GPL (GAS DI PETROLIO LIQUEFATTI) IN OCCASIONE DELL'EVENTO DENOMINATO "U PAGGHiaru", CHE SI TERRA VENERDÌ 6 GENNAIO 2023, A PARTIRE DALLE ORE 15, NELLA PIAZZA SEMIRAMIDE, A BORDONARO. DETTI DIVIETI SI INTENDONO VALEVOLI IN UN RAGGIO DI 500 METRI DAI LUOGHI INTERESSATI DALLA MANIFESTAZIONE E PER TUTTA LA DURATA DELLA STESSA.

IL SINDACO

quale Ufficiale di Governo

- L'Ordinamento Amministrativo Enti Locali vigente in Sicilia;
- La nota del Gabinetto del Ministero dell'Interno prot. n. 11001/110 (10) Uff. II-Ord.Sic.Pub. del 28. 07.2017 “Modelli organizzativi per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche. Direttiva”;
- Il Regolamento Comunale per la disciplina degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui alia Deliberazione del Consiglio Comunale n. 38/C del 22.05. 2012;
- Il Decreto del Ministero dell'Interno 05. 08.2008 «<Incolumità pubblica e sicurezza urbana: definizione e ambiti di applicazione» (GU Serie Generate n .186 del 09-08-2008);
- L'art. 54 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, così come modificato dal D.L. 23 maggio 2008, n. 92 convertito con modificazioni in L. 24 luglio 2008, n . 125 e ss.mm.ii .;
- La Legge 689/1981 e ss.mm.ii .;

- La Deliberazione n . 487 del 22.07. 2019 «Nuova Rideterminazione degli importi delle sanzioni amministrative per le violazioni ai Regolamenti e alle Ordinanze di cui all'art. 6 bis della L. 125 del 24.07.2008 e ss. mm.ii .»;
- La Deliberazione della Giunta Comunale n. 795 del 06. 12. 2019;

Visto il Provvedimento n. 795 del 06. 12.2019 con il quale la Giunta Comunale ha approvato il programma delle manifestazioni natalizie 2019 che si concluderanno il 6 gennaio 2020;

Considerato

- **Che** il D.M. 05.08.2008, sopra richiamato, ai fini della tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza urbana, di cui all'art. 54 comma 4° del D.lgs. del 18 agosto 2000, n. 267, prevede l'intervento del Sindaco per prevenire e contrastare le situazioni urbane di degrado che favoriscono l'insorgere di fenomeni di violenza legati anche all'abuso di alcool;
- **Che** nella suddetta nota del Gabinetto del Ministero dell'Interno del 28.07.2017- citando le recenti Circolari rispettivamente del Capo della Polizia-direttore Generale della Pubblica Sicurezza e del Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile con le quali sono state impartite indicazioni volte ad assicurare la massima cornice di sicurezza, sia in termini di security che di safety allo svolgimento di pubbliche manifestazioni - ha, tra l'altro, sottolineato l'esigenza di affrontare il tema della "gestione" delle manifestazioni in un'ottica di sicurezza integrata ponendo in evidenza la necessità di un'attenta e condivisa valutazione dell'evento e delle sue vulnerabilità in un quadro di prevenzione;
- **Che** è uso da parte della Prefettura o della Questura richiedere alcune prescrizioni quali il divieto di vendita e/o utilizzo e/o somministrazione di bevande alcoliche e/o di alimenti in lattine e/o recipienti di vetro, nonché il rispetto delle norme di sicurezza per l'eventuale utilizzo di impianti a gas GPL, come già altre volte disposto in prossimità delle varie manifestazioni pubbliche e religiose che, durante l'anno, si svolgono nei vari siti della città e che comportano la partecipazione di un numeroso pubblico a causa delle potenziali criticità che possono derivare dal distorto utilizzo di tali contenitori o dall'abuso di alcool ;

Dato atto

- **Che**, secondo la giurisprudenza e la dottrina dominanti, il potere di Ordinanza attribuito al Sindaco dalla disposizione di cui all'art. 69 della L.R. n. 16 del 15. 03.1963 e ss.mm.ii., quando occorre fronteggiare situazioni di urgente necessità, si concreta in un provvedimento per il quale il legislatore si limita a stabilire in generale i presupposti di necessità e di urgenza rimettendo all'Autorità competente la libertà di individuare in concreto quale contenuto debba assumere l'Ordinanza per conseguire l'obiettivo di fronteggiare la situazione di necessità;
- **Che**, ancora, nella categoria delle Ordinanze di necessità ed urgenza rientrano quelle emanate dal Sindaco in base al potere *extra ordinem* conferitogli dall'Ordinamento a tutela della pubblica incolumità e che tale potere, espressione di un'elevata discrezionalità diretta a soddisfare esigenze di pubblico interesse, può in tale direzione essere esercitato anche in deroga a disposizioni di legge o regolamentari;

- **Che** pertanto, nella fattispecie, ricorrono i presupposti di cui sopra per cui si rende opportuno e necessario vietare agli esercenti pubblici, sia stanziali che ambulanti, ivi inclusi i possessori degli stand che vi parteciperanno, durante l'evento denominate "U Pagghiaru" - in programma nella nostra Città venerdì 6 gennaio 2023, a partire dalle ore 15, nella piazza Semiramide, a Bordonaro e aree limitrofe in considerazione della possibile presenza di un numeroso pubblico la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche superiori al 5% o di qualsiasi altro prodotto in lattine e/o contenitori di vetro o contenuti in recipienti di plastica col tappo (di cui comunque si ritiene vietarne l'utilizzo anche se di provenienza personale) nonché l'uso di spray al peperoncino nei luoghi interessati dall'evento in argomento e in un raggio di 500 metri dallo stesso;

Rilevato, inoltre, dalla cronache nazionali il verificarsi di incidenti, anche gravi dovuti ad eventuali esplosioni di serbatoi di GPL, in occasione di cortei, fiere, sagre, etc ... ;

Considerato:

- **Che** il GPL è un gas infiammabile in genere contenuto in serbatoi e bombole mobili e pertanto un non corretto utilizzo può provocare incendi, deflagrazioni e danni a persone e cose;
- **Che** il GPL possiede un intrinseco fattore di pericolosità dato dal suo peso specifico superiore a quello dell'aria e, pertanto, in grado di produrre sacche di gas infiammabile che si depositano al suolo;

Ritenuto che al momento l'azione maggiormente indicata, in attesa di specifici provvedimenti nazionali e/o regionali in materia, sia quella di adottare da parte del Sindaco in qualità di autorità locale di pubblica sicurezza, un'ordinanza urgente al fine di prevenire, anche in via cautelativa, pericoli che possano minacciare seriamente l'incolumità pubblica, derivanti dall'uso di impianti a GPL (gas di petrolio liquefatti) non preventivamente controllati e certificati ;

Inteso, pertanto, adottare disposizioni a tutela della pubblica incolumità, tese a prevenire il verificarsi di incidenti legati alla presenza di impianti a GPL (gas di petrolio liquefatti);

Accertata la necessità e l'urgenza di provvedere in merito nelle more della predisposizione di un apposito regolamento;

Sentiti gli Assessori comunali alle Attività Produttive e Promozionali, allo Spettacolo e Tempo Libero e alla Protezione Civile

ORDINA

Per i motivi espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati :

- 1) **Durante l'evento denominato "U Pagghiaru" - che si terrà venerdì 6 gennaio 2023 a partire dalle ore 15, nella piazza Semiramide, a Bordonaro e aree limitrofe, il divieto di vendita e/o somministrazione di bevande alcoliche superiori al 5% e di vendita e/o utilizzo e/o somministrazione di bevande o di qualsiasi altro prodotto in lattine e/o**

contenitori di vetro o contenuti in recipienti di plastica col tappo - di cui viene comunque vietato l'utilizzo anche se di provenienza personale (prevedendo in sostituzione l'eventuale vendita e/o somministrazione in contenitori di carta o plastica) nonché l'uso di spray al peperoncino, nei luoghi interessati dall'evento in argomento e in un raggio di 500 metri dagli stessi;

2) Altresì che - durante l'evento di che trattasi - siano rispettate le seguenti norme di sicurezza per l'eventuale utilizzo di impianti a GPL (gas di petrolio liquefatti) che dovessero essere impiegati durante lo stesso evento e in un raggio di 500 metri dai luoghi interessati:

- 1 L'uso di apparecchi alimentati a gas combustibile GPL è consentito solo per la cottura di cibi e bevande destinati alla vendita.
- 2 Non è consentito l'uso di gas per impianti di riscaldamento, per dimostrazioni o comunque per uso diverse da quello di cottura di cibi e bevande.
- 3 Le apparecchiature a gas di cui al precedente punto 1, devono corrispondere alle seguenti tipologie:
 - Apparecchi di cottura alimentati a gas installati sui banchi vendita;
 - Apparecchi di cottura alimentati a gas con impianto fisso, installati su automezzi per la gastronomia;
 - Apparecchi di cottura alimentati nelle cucine e negli stands gastronomici ;

Per ciascun tipo di apparecchiature a gas devono essere rispettate le specifiche prescrizioni di sicurezza previste dalla normativa vigente UNI/TR 11426 in materia di impianti a GPL (gas di petrolio liquefatti) per uso domestico non alimentati da rete di distribuzione;

- 4 Ciascun operatore, che intende utilizzare le apparecchiature di cui al precedente punto 3) deve essere munito di idonea documentazione tecnica e certificazioni relative alla corretta installazione e manutenzione degli impianti presenti, come specificatamente elencato:
 - La dichiarazione di conformità dell'impianto GPL installato, come previsto dalle norme UNI 7131 (v.D.M. 37/2008) rilasciato da ditta installatrice oppure, in alternativa, attestato di frequentazione di corso per utilizzatori professionali di GPL e relativa idoneità al compimento delle operazioni connesse all'installazione e sostituzione delle bombole e utilizzo del GPL nell'ambito dell'esercizio della propria attività commerciale, come previsto dall'art. 5 del D.M. 15/01/2007 e ss.mm.ii.;
 - Certificazione di collaudo decennale a tenuta dei bidoni del GPL e fattura dell'ultimo acquisto da rivenditore autorizzato;
 - Certificazione attestante la revisione annuale degli apparati elettrici e termici incorporati nel veicolo rilasciata da tecnico abilitato o ditta installatrice;
 - Dichiarazione di conformità alle norme CEI per gli impianti elettrici e di terra provvisori, eseguiti per l'occasione.
- 5 La dichiarazione di cui al precedente punto 4., in corso di validità, deve essere esibita agli organi di controllo, ogni volta che venga richiesta nel corso di eventuali sopralluoghi effettuati durante lo svolgimento della manifestazione in oggetto. In mancanza, l'attività non potrà essere esercitata;

- 6 Gli operatori dovranno stipulare idonea polizza assicurativa a copertura dei danni che possono essere cagionati durante l'esercizio dell'attività a persone e/o cose;
- 7 E' fatto divieto di lasciare incustodite le attrezzature in funzione con uso di GPL (gas di petrolio liquefatti);
- 8 Le bombole devono essere installate: a distanza maggiore di 1 m da materiali combustibili, impianti elettrici, prese d'aria, aperture comunicanti con locali o vani posti a livello inferiore; prese d'aria, porte e porte finestre a livello del piano di appoggio del bidoni;
- 9 Le bombole devono essere installate: a distanza maggiore di 2 m da caditoie non dotate di sifone idraulico, a distanza maggiore di 3 m da altra installazione (riducibile fino alla metà mediante interposizione di schermo in materiale non combustibile fra le due installazioni);
- 10 Le bombole devono essere installate: a distanza maggiore di 3 m tra un impianto e l'altro (da "fiamma a fiamma");
- 11 La bombola deve essere posizionata in verticale con la valvola in alto su una superficie di appoggio solida e in piano, deve essere inaccessibile al pubblico, non deve essere collocata in ambienti chiusi e al di sotto della superficie del suolo;
- 12 In prossimità della bombola, dei tubi flessibili e dei bruciatori è vietato il deposito di materiali facilmente infiammabili; inoltre è vietata l'esposizione al sole di bombole GPL, tubi, regolatori;
- 13 La bombola non va mai sostituita in presenza di fiamme, bracieri, apparecchi elettrici in funzione; inoltre ogni qualvolta avvenga la sostituzione di una nuova bombola, eseguita da personale qualificato, dovrà essere sostituita anche la guarnizione tra il rubinetto e il regolatore;
- 14 Il tubo di gomma che collega il regolatore al fornello deve essere del tipo adatto per GPL e marchiato UNI7140; deve essere altresì, periodicamente controllato e sostituito se non integro e/o scaduto;
- 15 E' obbligatorio chiudere il rubinetto del gas dopo ogni utilizzo;
- 16 Dovranno essere tenuti fuori dalla portata del pubblico (opportunamente transennate) piastre, bombole GPL, bruciatori, depositi materiali infiammabili, ecc., nonché i recipienti con liquidi caldi e in genere quanto possa arrecare danno per contatto diretto o sversato;
- 17 Gli esercenti che utilizzano impianti a GPL devono osservare le misure precauzionali e gestionali antincendio;
- 18 I banchi di vendita e gli auto-negozi devono essere muniti di un estintore a polvere da 6 Kg., di tipo approvato, con capacità estinguente non inferiore 13A 89B-C e in regola con la revisione semestrale di efficienza;
- 19 è vietato il deposito di contenitori di liquido infiammabile e l'utilizzo di fiamme libere all'interno di aree coperte (quali ad esempio stand, gazebo, ecc);

3) Che i titolari ed i gestori delle attività di commercio e artigianali di che trattasi, anche ambulanti, su area pubblica, ivi inclusi i possessori degli stand che vi parteciperanno, sono responsabili della corretta applicazione di quanto sopra ordinato;

Fatta salva l'applicazione delle norme preordinate al contrasto di illeciti penali ed amministrativi, che alla violazione delle disposizioni della presente Ordinanza sia applicata, oltre alle sanzioni previste dalla specifica normativa, la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 (euro venticinque/00) a € 500,00 (euro cinquecento/00), per ogni violazione accertata ai sensi di quanto

regolato dall'art. 7 bis del D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm. ii . e secondo quanto stabilito al punto 2. dalla Deliberazione n. 487 del 22.07. 2019;

DISPONE

- La pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio online e sul sito internet comunale
- la notifica del presente provvedimento per giusta conoscenza e per ogni relativa competenza:
 - alla Prefettura di Messina;
 - alla Questura di Messina;
 - al Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri di Messina;
 - al Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Messina;
 - alla Polizia Provinciale di Messina;
 - al Comando della Polizia Municipale;
 - che dell'esecuzione della presente Ordinanza siano incaricati tutti gli Organi di Polizia dello Stato ed il Comando della Polizia Municipale.

L'Unità Organizzativa Responsabile Unico del Procedimento è la Direzione Generale – Servizio Gabinetto del Sindaco, Dirigente il dott. Federico Basile

Responsabile del Procedimento la dott. ssa Giusy D'Arrigo

Recapiti: 090.7722603- 2298 ufficiogabinetto@comune.messina.it gabinettosindaco@pec.comune.messina.it

Per eventuali informazioni è possibile rivolgersi a detto Settore P.e.G., competente all'adozione del provvedimento finale, da lunedì a venerdì 09:00 - 13.00 ed il martedì e giovedì anche dalle 15:00 alle 16:30.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi al TAR Sicilia entro 60 gg a partire dal giorno successivo al termine della pubblicazione all'Albo Pretorio online, oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione Sicilia entro 120 giorni.

Il Sindaco

Federico Basile / ArubaPEC S.p.A.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti degli articoli 20 e 21 del DLgs 7 marzo 2005 n. 82 Codice dell'Amministrazione Digitale e ss.mm.ii., il quale sostituisce il documento e la firma autografa